



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 del 24.07.2019

**Oggetto** OBBLIGO INVARIANZA DELLA SPESA EX ART.1, COMMA 136, LEGGE N.65/2014. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 19.30, nella sala delle adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in **sessione in Prima convocazione** in seduta Pubblica

Presiede l'adunanza **Avv. Rosato Giovanni Paolo** nella sua qualità di SINDACO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>ROSATO GIOVANNI PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>D'ALANNO MASSIMILIANO</b>	<b>P</b>
<b>DI LAURO LOREDANA</b>	<b>P</b>	<b>FILOGAMO GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>GARZIA MATTIA</b>	<b>P</b>	<b>RECCHIONE GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>SIROLI CARMEN</b>	<b>P</b>	<b>ANGELUCCI ANNALISA</b>	<b>P</b>
<b>MELCHIORRE PASQUALE</b>	<b>P</b>	<b>PICCONI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>SEMBIANTE ANTONIO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Floriana Tambasco**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri dei Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito riportati:

PARERE in ordine alla **Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE
<b>F.to NINO ANTONIO CAROZZA</b>

PARERE in ordine alla **Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE
<b>F.to NINO ANTONIO CAROZZA</b>

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che in data 07.04.2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°81 la Legge n°56 del 07.04.2014 avente al oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" – cd. Legge Del Rio -, con la quale al suo art. 1, comma 135 viene rideterminata la composizione dei Consigli Comunali e delle Giunte comunali nei Comuni fino a 3.000 abitanti ed in quelli da 3.000 a 10.000 abitanti;
- che il comma 136 della predetta Legge stabilisce che *<<I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.>>*
- che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e, all'esito, sono stati proclamati eletti il Sindaco e n°10 Consiglieri Comunali e che la giunta risulta composta da n. 2 assessori.

**CONSIDERATO** che, ai fini del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della l. 56/2014, la locuzione "legislazione vigente" contenuta nell'art. 1 comma 136 è da intendere riferita alle disposizioni del D.L. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate (cd. spesa teorica) (Corte dei Conti sez. aut. 35/SEZAUT/2016).

**CONSTATATO** quindi, che dalle nuove disposizioni sopra riportate, in vigore dall'8 aprile 2014, ne consegue un aumento di n.4 Consiglieri Comunali (da 6 a 10) e un numero di assessori pari a 2.

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, prot. n. 0006508 del 24/04/2014, esplicativa delle norme introdotte dalla Legge 7 aprile 2014, n.56, con riferimento all'art. 16 comma 17, che riporta quanto segue:

*"Gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL. L'obbligo potrà essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera della consiliatura, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.*

*Ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore. Restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL".*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4.04.2000 recante le misure delle indennità spettanti agli Amministratori locali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000 che ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrare e

definite le indennità di Vice Sindaci e degli Assessori) e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali.

**TENUTO CONTO** che l'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 ha determinato la riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti agli amministratori degli enti locali, come fissate dal richiamato D.M. 119/2000.

**DATO ATTO:**

-che a seguito dei chiarimenti intervenuti con la Deliberazione n.1/contr/12 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite del 12/01/2012 non risulta applicabile l'ulteriore riduzione del 10% prevista dall'art.6 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n.78 coordinato con la Legge di conversione 30.07.2010 n. 122;

-che con delibera n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016, la Sezione delle Autonomie si è espressa sull'esatta nozione di "invarianza della relativa spesa" enunciando i seguenti principi di diritto:

1. con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione "legislazione vigente" contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n.138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;

2. il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;

3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;

4. non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005.

**VISTO** l'art. 156 del D.lgs. 267/2000 il quale al comma 2 prevede che *“Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile”* e fissa un criterio dinamico per la determinazione della classe demografica facendo riferimento agli aggiornamenti statistici più recenti (Corte dei Conti sez. controllo Campania 7/2015/PAR, Puglia 141/2016/PAR).

**CONSIDERATO:**

- che questo Comune conta al 31.12.2017 una popolazione pari a n° 354 abitanti.
- che il Decreto Ministero Interno n°119 in data 04.04.2000 pubblicato sulla G.U. del 13.05.2000 in esecuzione della Legge 3 agosto 1999 n°265 (ora art. 82 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267) fissa la misura delle indennità in 1.162,03 mensili per il Sindaco (comuni fino a 1000 abitanti) e nella percentuale del 15% e del 10% del predetto importo rispettivamente per il Vice Sindaco e per gli Assessori.

**CONSIDERATO**, altresì, che l'art. 1, comma 54 della legge n°266/2005 prevede la riduzione del 10% degli importi fissati con D.M.I. 119/2000.

**RILEVATO**, pertanto, che in base alla suindicata normativa le indennità di carica spettanti al Sindaco, al Vice-sindaco e agli assessori sono quantificate nel modo seguente:

Sindaco: € 1.162,03

Vicesindaco: € 232,41

Assessore: € 174,30

**CONSIDERATO** che, in conformità dell'art. 1 comma 136 L. n°56/2014 e delle indicazioni espresse con la citata circolare ministeriale 24.04.2014, l'importo complessivo per i gettoni di presenza deve essere rideterminato in modo tale da non superare l'importo di spesa che si sarebbe sostenuto, per ogni singola seduta consiliare, ove si fosse andati ad elezione con la composizione stabilita dal D.L. n°138/2011 (n°6 consiglieri, oltre al Sindaco), con l'importo del gettone a seduta normativamente quantificato in € 15,34.

**RITENUTO** che l'importo massimo dei gettoni di presenza a decorrere dal primo Consiglio, dopo le consultazioni amministrative, debba perciò essere fissato in € 9,20 a seduta per ciascun consigliere, determinato moltiplicando l'importo precedentemente stabilito (€ 15,34) per n°6 consiglieri e dividendo per n°10 consiglieri.

Con voti espressi nei modi e nelle forme di legge;

Presenti n. 11, Votanti n. 11, Favorevoli n. 8, Astenuti n. 0, Contrari n. 3 (Recchione Giuseppe, Angelucci Annalisa, Piccone Francesco)

### **DELIBERA**

1) Di stabilire che, con effetto dal 27.05.2019, l'importo massimo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali è determinato in **€ 9,20 (anziché € 15,34) a seduta**, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, così come stabilito dall'art 1, commi 135 e 136 della legge n°56 del 07.04.2014.

2) Di dare atto che l'ammontare delle indennità mensili per Sindaco, Vicesindaco, Assessore, a decorrere dal 01.06.2019, sono determinate come segue:

Sindaco: € 1.162,03

Vicesindaco: € 232,41

Assessore: € 174,30

1) Di dare atto che, in attuazione della disposizione di cui all'art. 1 comma 136 della legge 7 aprile 2014 n°56, questo Comune, per effetto della riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori assicura l'invarianza della spesa connessa con le attività e lo status degli amministratori locali, come risulta dall'attestato del Revisore dei Conti, che si **allega** alla presente deliberazione con la lettera **A**).

4) Di dare atto che alla misura delle indennità, dei gettoni e delle spese di viaggio e di partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali potranno essere applicate, con provvedimento del Responsabile del Settore Finanziario, le decurtazioni previste dalle disposizioni normative vigenti o che saranno eventualmente intervenute nel corso della consiliatura.

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. n°267/2000

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

*IL PRESIDENTE*  
Avv.F.to Rosato Giovanni Paolo

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
F.to Dott.ssa Floriana Tambasco

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

- diventerà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

	<i>IL SEGRETARIO COMUNALE</i>
	F.to Dott.ssa Floriana Tambasco

---

Il sottoscritto Responsabile Albo Pretorio, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 07.10.2019 al n. \_\_\_\_\_  
per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Taranta Peligna, 07.10.2019	<i>IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE</i>
	F.to Marco Di Iorio

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**  
**Addì**